

Avvocato Salvatore Nocera

Chiarimenti definitivi sui compiti dei Collaboratori Scolastici

(CCNL 2006-09, TAR Lazio 9926/07; Cassazione 22786/16)

Già il **CCNL 2003** aveva riformulato i compiti dei collaboratori scolastici (ex bidelli), abrogando le "funzioni aggiuntive", sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità. Le stesse disposizioni sono state confermate nel **CCNL 2006-2009**, in particolare agli art. 47, 48 e nella Tab. A.

Per gli **alunni con disabilità** la Tabella A prevede definitivamente:

- **l'obbligo di provvedere all'assistenza** nel periodo "immediatamente" (20/30 minuti) **prima e dopo l'orario delle lezioni**, in caso di **anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino**;
- **nell'accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa** e per gli **spostamenti al suo interno**;
- **l'assistenza per l'igiene personale** e per **l'accompagnamento ai servizi igienici**;
- **la "necessaria assistenza" durante la mensa.**
-

Ai sensi dell'art. 47 del **CCNL** medesimo il collaboratore scolastico ha **diritto ad un compenso**, stabilito dal Consiglio d'Istituto, **non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati** ed ha **diritto ad un corso di formazione** già previsto e finanziato con la **Nota Min. Prot. n° 3390 del 30 novembre 2001** e successive integrazioni.

Qualora, in applicazione del **CCNL** dovessero verificarsi esigenze di personale superiori a quelle disponibili in base all'organico dei collaboratori scolastici, la Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot. n° 57/vm che trasmette la bozza di Decreto sugli organici, i Dirigenti scolastici possono chiedere, eccezionalmente, al Direttore scolastico regionale un aumento dell'organico.

Tale possibilità di richiesta di deroghe è stata confermata dall'art. 6 del D.I. trasmesso con la **Nota Ministeriale del 5 maggio 2005 - Prot. n. 119/vm.**

Aggiornato il 10/6/2016

Avvocato Salvatore Nocera

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

FADIS Redazione (Federazione Associazioni di Docenti per l'Integrazione Scolastica)

Legge n. 517 04/08/1977 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"

Nel pubblicare la Legge 517/77 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico" ricordiamo in sintesi alcuni degli interventi previsti da una legge che più hanno segnato il sistema scolastico italiano. Infatti attraverso la Legge 517/77 è stato possibile procedere all'abolizione delle classi differenziali per gli alunni svantaggiati. E' stato consentito a tutti gli alunni in situazione di handicap di accedere alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori. Inoltre si è tentato di attivare gli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo: insegnanti di sostegno specializzati, numeri di alunni per classe non superiore a venti, interventi specialistici dello Stato e degli Enti Locali. A trent'anni dalla sua emanazione tali indicazioni restano fondamentali per attuare la qualità dell'integrazione scolastica.

Scritto da FADIS Redazione il 02/03/2007.

Legge n. 104 05/02/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

La legge 104/92 affronta in maniera organica tutte le problematiche dell'handicap. Essa sancisce il diritto all'istruzione e all'educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che "l'esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". In particolare per quanto concerne il diritto all'istruzione e all'educazione si vedano gli articoli 12,13, 14, 15 e 16 che rappresentano ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per il raggiungimento della qualità dell'integrazione scolastica e per la definizione del ruolo e delle competenze degli insegnanti di sostegno specializzati.

Scritto da FADIS Redazione il 02/06/2006.

Legge n. 17 28/01/1999 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

La Legge n. 17 del 28/01/1999 apporta modifiche e integrazione agli articoli 13 e 16 della Legge quadro 104/92 in favore degli studenti handicappati iscritti all'università. Ad attuazione della legge 17/99 è previsto un apposito finanziamento.

Scritto da FADIS Redazione il 02/06/2006.

Legge n. 328 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

La Legge 328/00 definisce la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare l'articolo 14 prevede "per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale".

Scritto da FADIS Redazione il 12/07/2006.

LINEE-GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Di Salvatore Nocera

Significativa è la Premessa che, nell'accennare alla struttura del testo, insiste molto sul valore dell'integrazione come frutto dello scambio relazionale fra alunni con disabilità e compagni e sull'importanza del senso pedagogico di questo rapporto che si realizza in classe.

Il testo si suddivide in tre Parti.

La prima parte è intitolata "Il nuovo scenario: il contesto come risorsa" e racconta sinteticamente lo sviluppo della normativa italiana in materia di inclusione scolastica, evidenziando l'importanza della L.n. 517/77 e della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87, nonché della Legge-quadro n. 104/92 sino alla L. n. 296/08 che esplicita il diritto al rispetto delle "effettive esigenze" dei singoli alunni con disabilità.

E' interessante notare come questa normativa venga riletta alla luce sia del nuovo principio costituzionale dell'autonomia scolastica, sia della Convenzione mondiale sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la L.n. 18/09, sia degli ICF, i nuovi criteri di valutazione del funzionamento del corpo umano nel contesto socio ambientale, che hanno superato la unilaterale visione sanitaria della disabilità a seguito di un approccio bio psico sociale, che viene proposto a tutti gli operatori della scuola.

La seconda Parte, intitolata "l'organizzazione" ricolloca l'integrazione nel nuovo quadro del decentramento del Ministero agli Uffici scolastici regionali, insistendo molto sull'opportunità della costituzione di Gruppi di coordinamento a livello regionale e di piani di zona, ferma restando la presenza degli attuali GLIP, come raccordi provinciali degli orientamenti regionali.

A tal proposito si insiste molto sull'utilità di raccordi fra uffici scolastici regionali e provinciali, AASSLL, Enti locali ed istituzioni scolastiche, preferibilmente organizzate in "reti di scuole". L'attenzione a questi aspetti non è nuova nei documenti ministeriali; però nuova sembra l'insistenza su di essi ai fini del miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica.

La terza Parte, "intitolata ruolo inclusivo della scuola", è ancor più interessante, perché scende più in dettaglio, sui compiti organizzativi prevalenti del Dirigente scolastico, su quelli didattici di tutti i docenti del consiglio di classe, su quelli operativi dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e su quello partecipativo della famiglia.

Quindi il documento si dilunga opportunamente sul ruolo strategico del Dirigente scolastico del quale si ribadiscono i compiti fondamentali e cioè della formazione delle classi, della costituzione del Gruppo di lavoro di Istituto, di cui all'art 15 comma 2 L.n. 104/92, dei gruppi di lavoro sui singoli casi, di cui all'art 12 comma 5 L. n. 104/92,, dell'organizzazione dell'aggiornamento di tutto il personale operante nella scuola per l'integrazione, della stipula di accordi di programma a livello di piani di zona.

Il testo, a proposito dei compiti del Dirigente scolastico, sottolinea la sua capacità di garantire una "flessibilità" organizzativa e didattica rispettosa della normativa sull'integrazione. Si insiste qui sulla necessità di corresponsabilità e coordinamento dell'attività di programmazione di tutto il consiglio di classe, evitando la delega al solo docente per le attività di sostegno. Anzi si mette in guardia sull'uso improprio di questa figura professionale, sganciata dall'attività dei colleghi curricolari, come segue: "Così, per esempio, *l'insegnante per le attività di sostegno* non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto."

Coerente con questa impostazione di corresponsabilità è la necessità che il Dirigente scolastico stimoli fin dall'iscrizione la formulazione di un PEI che contenga il "progetto di vita" dell'alunno e che quindi preveda anche i possibili sbocchi dopo la scuola. Di qui l'opportunità

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA REGIONE ABRUZZO - COLLABORATORI SCOLASTICI
Assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

di orientamento nella scelta del tipo di scuola superiore ed il contatto di tutti i soggetti che impostano il PEI, coi gestori di corsi di formazione professionale e con l'Ufficio per l'impiego.

Il paragrafo concernente i compiti dei Dirigenti scolastici si conclude con l'indicazione dell'opportunità che essi promuovano reti di scuole al fine di costituire un punto di riferimento comune sia per la formazione permanente dei docenti, sia per la raccolta della documentazione di buone prassi, sia per consulenze agli operatori e per contatti non occasionali con le famiglie.

Il testo passa poi a "direttive" relative alla corresponsabilità di tutti i docenti che hanno in classe un alunno con disabilità. Si accenna, come segue, alla necessità della formulazione di strategie didattiche condivise: "La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo *in tempi*, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici." Si insiste sulla necessità che i docenti curricolari si aggiornino sulle nuove tecnologie in modo da poter realizzare interventi didattici nelle proprie discipline, anche quando non sia presente il docente per il sostegno.

Il paragrafo concernente i docenti si conclude col richiamo che il docente per le attività di sostegno non è la figura unica cui i colleghi curricolari delegano l'integrazione, ma un professionista che deve coinvolgere i colleghi curricolari per aiutarli a gestire il progetto didattico, anche in sua assenza.

Segue quindi un apposito paragrafo concernente i compiti di assistenza per l'igiene personale degli alunni con disabilità. Si ribadisce che tale compito è di competenza dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e che i Dirigenti scolastici debbono predisporre per tempo le procedure per garantire la qualità di tale servizio sulla base della nota ministeriale prot. N. 3390/01 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro e della contrattazione decentrata.

La terza Parte ed il documento si concludono con un paragrafo concernente i diritti di coinvolgimento delle famiglie nel processo di integrazione, ribadendo la norma dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92 secondo cui le famiglie hanno diritto di partecipare alla formulazione e verifica del profilo dinamico funzionale e del PEI. Esse hanno inoltre diritto a consultare la documentazione relativa al processo di integrazione .